

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Modifica del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011¹,
decreta:

I

La legge del 20 giugno 1997² sulle armi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ La presente legge non si applica né all'esercito, né al Servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32a^{bis}, 32c e 32j, non si applica neppure alle amministrazioni militari.

Art. 18a cpv. 1, primo periodo

¹ I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identificazione e tracciabilità. ...

Art. 18b cpv. 1

¹ I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.

Art. 25a cpv. 3 lett. e

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per:

- e. collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

¹ FF 2011 4077

² RS 514.54

Art. 27 cpv. 4 lett. e

⁴ Sono dispensati dal permesso:

- e. i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 32a cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 32a^{bis} Utilizzazione del numero d'assicurato AVS

Conformemente all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'Ufficio centrale è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS. I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano i numeri d'assicurato AVS all'Ufficio centrale, che li tratta nella DAWA.

Art. 32b cpv. 3 lett. a e b

³ La DAWA contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma;
- b. generalità e numero d'assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito;

Art. 32c cpv. 2^{bis}

^{2bis} Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

Art. 32j cpv. 1 e 2 lett. a e b

¹ *Abrogato*

² I servizi competenti dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale:

- a. l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma, nonché il tipo e il numero dell'arma;
- b. l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito.

³ RS 831.10

II

La legge federale del 3 ottobre 2008⁴ sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 4^{bis}

^{4bis} I dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 gennaio 2012⁵

Termine di referendum: 13 aprile 2012

⁴ RS **510.91**

⁵ FF **2012 83**

